

Lo sai che...

“Responsabilità fiscale negli appalti e subappalti”

Lo sai che la responsabilità in materia di mancati versamenti Iva e RA dipendenti è diversa tra appaltatore e subappaltatore?

**Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia****FISCAL ASSIST 2013**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



L'articolo 35, co.28/28bis/28ter D.L. n.83/12 disciplinano la responsabilità fiscale (IVA e RA dipendenti) nell'ambito dei contratti di appalto e sub appalto di opere e servizi. Agenzia Entrate Circolare n.40/12 e n.2/13.

Soggetti interessati: solo soggetti Iva. **Escluse** stazioni appaltanti (art.3, co.33 codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D.Lgs. n.163/06.)

Decorrenza: contratti stipulati dal 12/08/12

GLI APPALTI E SUBAPPALTI ESCLUSI DALLA NORMATIVA

Fornitura di beni	Trattasi di contratto di vendita di un bene, ancorché con personalizzazioni (es. acquisto di 1.000 buste/fogli di carta intestata). Sono forniture di beni anche i contratti di somministrazione continuative di cose come, ad es. EE, acqua, gas; o periodiche: giornali, riviste, pane/supermercati, vino/ristoranti. Anche il software standardizzato in licenza d'uso (a tempo determinato o indeterminato) è da ritenersi riconducibile a questa categoria (OIC 24). Anche i meri servizi (ripristino/trasferimento dati, formazione, eliminazione <i>virus/malware</i>) non sono riconducibili all'appalto. Viceversa, configurano contratti di appalto rilevanti ai fini della responsabilità fiscale i <i>software</i> realizzati sulla base di specifiche esigenze del cliente.
Sub fornitura	Legge n.192/98. Il committente chiede al subfornitore la fornitura di beni/servizi per incorporarli in un bene più complesso. Es. affidamento a (c.d. faconisti o terzisti) di confezionamento capi abbigliamento previo invio stoffa. Nel contratto OEM (<i>Original Equipment Manufacturer</i>), il subfornitore fornisce al committente un prodotto finito e questo si limita ad apporre il suo marchio (es. settore dei detersivi).
Contratto d'opera	Art.2222 c.c.- una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il contratto d'opera differisce dalla: ➔ vendita se le parti non hanno prevalentemente considerato la fornitura della materia; ➔ appalto poiché in questo caso l'attività viene eseguita da un'impresa e non dallo stesso prestatore d'opera. Sono riconducibili a questa categoria i rapporti con artigiani senza dipendenti (imbianchini, idraulici, elettricisti, etc.).
Contratto trasporto	Il vettore si obbliga a trasportare persone o cose da un luogo a un altro, verso il pagamento di un corrispettivo (art.1678 cod. civ.).
Consorzi	Prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile .

LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Riferita a	Mancati o ritardati versamenti da parte dell'appaltatore e di tutta l'eventuale catena di subappaltatori.
Tributo	Iva non versata relativa alle Ft. emesse da tutta la catena riferibili alla commessa, nonché RA Irpef riferite ai lavoratori dipendenti utilizzati nell'appalto da tutta la catena.
Sanzione	Da un minimo di €. 5.000 ad un massimo di € 200.000.

LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Riferita a	Limitata al proprio diretto subappaltatore. Non si estende ai passaggi successivi.
Tributi	Mancati versamenti Iva e RA dipendenti riferibili alla commessa.
Sanzione	Responsabilità solidale nei limiti dell'importo complessivo dovuto al subappaltatore

COME AFFRANCARSI DALLA RESPONSABILITÀ

Ottenimento di **attestazione liberatoria** circa l'avvenuto versamento Iva e RA da parte della controparte